

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 057/CSA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 7 gennaio 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

#### COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO A.S.D. VICENZA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA € 500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA CALCIO PADOVA FEMMINILE/VICENZA CALCIO FEMMINILE DEL 29/11/2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio femminile – Com. Uff. n. 36 del 3.12.2015)

**2. RICORSO A.S.D. VICENZA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. DE BORTOLI ALESSANDRO INFLITTA SEGUITO GARA CALCIO PADOVA FEMMINILE/VICENZA CALCIO FEMMINILE DEL 29/11/2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio femminile – Com. Uff. n. 36 del 3.12.2015)

La C.S.A., riuniti i ricorsi nn. 1 e 2 come sopra proposti dalla società A.S.D. Vicenza Calcio Femminile di Vicenza li respinge. Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

**3. RICORSO A.S.D. THIENE ZANE' C 5 AVVERSO DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SEGUITO GARA THIENE ZANE' CALCIO A 5/CAME DOSSON C5 DEL 28.11.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 256 del 2.12.2015)

La C.S.A. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Thiene Zane' C 5 di Zanè (Vicenza) dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO A.S.D. REAL CORNAREDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BONACCOLTA LUCIO NAZZARENO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B, BAGNOLO CALCIO A 5/REAL CORNAREDO DEL 5.12.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 285 dell'11.12.2015)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Real Cornaredo di Cornaredo (Milano). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

**Pubblicato in Roma il 7 gennaio 2016**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio